

Direzione: RAGIONERIA GENERALE

Area: GESTIONE TASSA AUTOMOBILISTICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G00877 **del** 28/01/2026

Proposta n. 3248 **del** 27/01/2026

Oggetto:

Tassa Automobilistica Regionale anno tributario 2025. Formazione ruoli di cui al D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm. ii. ed emissione di eventuali atti di accertamento. - Individuazione della data del 31 dicembre 2026 quale termine perentorio di pagamento e di presentazione di istanze per la regolarizzazione del tributo e aggiornamento archivio tributario.

OGGETTO: Tassa Automobilistica Regionale anno tributario 2025. Formazione ruoli di cui al D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm. ii. ed emissione di eventuali atti di accertamento. – Individuazione della data del 31 dicembre 2026 quale termine perentorio di pagamento e di presentazione di istanze per la regolarizzazione del tributo e aggiornamento archivio tributario.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO l'art. 119 Costituzione che conferisce alle Regioni potestà d'entrata e tributaria in armonia con la Costituzione e nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

VISTO l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che ha conferito dalla data del 1/1/1999 alle Regioni a statuto ordinario la competenza in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche;

VISTO l'art.8 comma 2 del D.lgs. n.68/2011, il quale affida la disciplina della tassa automobilistica alle Regioni, fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale;

RICHIAMATO il provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Decreto 24 aprile 2024) recante all'oggetto *"Individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'art. 6 bis della legge 27 luglio 2000, n.212"*;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., recante *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale"*;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., concernente *"Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale"*;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii. recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 recante *"Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali"*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 162 del 12/05/2023 con la quale è stato conferito al dott. MARCO MARAFINI, l'incarico di Direttore della Direzione regionale *"Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio"*;

VISTO che con contratto a tempo pieno e determinato reg. cron. n. 28387 del 4 luglio 2023, al Dott. Marco Marafini è stato formalmente conferito il suindicato incarico di Direttore regionale;

VISTO che con il Regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, concernente: *"Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie"* è stata disposta la modifica dell'allegato "B" del predetto R.R. n. 1/2002, in particolare nella denominazione nonché nella declaratoria delle competenze della Direzione regionale *"Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio"* ed è stata disposta la novazione del contratto del Direttore regionale da Direttore della Direzione regionale *"Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio"* a Direttore della Direzione regionale *"Ragioneria Generale"*;

VISTA la novazione del contratto individuale di lavoro e dell'addendum al contratto (reg. cron. n. 28387 del 4 luglio 2023), nella denominazione nonché nella declaratoria delle competenze della Direzione da Direttore della Direzione regionale *"Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio"* a Direttore della Direzione Regionale *"Ragioneria generale"*, sottoscritta in data 1° febbraio 2024;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G01400 del 12 febbraio 2024, successivamente modificato con Atto di Organizzazione n. G02254 del 29 febbraio 2024, con il quale è stato definito l'assetto organizzativo delle strutture organizzative della Direzione regionale Ragioneria Generale, con decorrenza 1° maggio 2024;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G0513 del 08 agosto 2025, con il quale è stato definito l'assetto delle competenze in materia di tassa automobilistica; con decorrenza 1° settembre 2025;

VISTO l'Atto di Organizzazione G04962 del 29/04/2024 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Lorella Beccarini, dirigente regionale, l'incarico di Dirigente dell'Area Gestione Tassa Automobilistica della Direzione Regionale Ragioneria Generale, ai sensi del combinato disposto dell'art 162 e dell'allegato "H" del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta n. 1/2002 e successive modificazioni;

RICHIAMATA la Legge Delega n. 111 del 9 agosto 2023, che sta ridisegnando l'intero sistema fiscale: trattasi di un processo a tappe che si completerà entro la fine del 2026 attraverso l'emanazione di numerosi Decreti Legislativi (D.Lgs.) e Testi Unici;

VISTO il decreto legislativo 14 giugno 2024, n.87, di revisione del sistema sanzionatorio tributario;

VISTO l'art.8 comma 2 del D.lgs. n.68/2011, il quale dispone che nei limiti di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le Regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale;

PREMESSO CHE ai sensi di quanto previsto dal D.M. delle Finanze n.418/1998 (in particolare: art. 2 comma 1 art.5 e art.7), la Regione Lazio ha disposto:

- a) con l'art. 21 comma 3 della L.R. n. 57/1998 di affidare, mediante apposita convenzione, all'Automobile Club d'Italia (ACI), riconosciuto dalla legge 20 marzo 1970 n. 75 come ente pubblico non economico preposto alla cura di pubbliche attività nel campo automobilistico, compresi gli aspetti fiscali, la gestione dei servizi del relativo archivio regionale;
- b) con Legge Regionale 8 agosto 2025, n. 15 ed in particolare l' **Art. 4** (*Modifica all'articolo 2, comma 21, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17, relativo a disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale e successive modifiche*).1. Al comma 21 dell'articolo 2 della l.r. 17/2014 le parole da: ", la Regione può affidare a terzi" fino alle parole: "(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi)", sono sostituite dalle seguenti: ", la Regione può affidare a terzi, mediante procedura di evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche, nonché avvalersi, per le attività inerenti alla gestione della tassa automobilistica, di altre amministrazioni ed enti pubblici, in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale, tramite accordi stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche."

TENUTO CONTO rispettivamente che:

A) l'art. 1 comma 85 della L.R.n.12/2011, dispone che *"La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, stabilisce, in relazione alla tassa automobilistica, che le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modifiche."*

B) l'art. 1 comma 86 dispone che *"La cartella di pagamento riferita alle sanzioni di cui al comma 85 deve contenere i dati prescritti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e successive modifiche e relative disposizioni di attuazione, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente)".*

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 152/2018, relativa alla legittimità della diretta iscrizione a ruolo delle posizioni che non risultano essere in regola con il pagamento della tassa automobilistica e del richiamo, nella medesima sentenza, dell'adozione di tale modulo da parte di altre Regioni anche a statuto ordinario, fra le quali la Regione Lazio con gli artt. 85 e 86 della legge della Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 12, di cui al punto precedente;

TENUTO CONTO che il recupero della tassa automobilistica deve avvenire nei termini prescrizionali/decadenziali previsti dall'art. 5 del D.L. n. 953/82, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, così come modificati dall'art. 3 del D.L. 2/86, convertito nella legge n. 60/86;

VISTA la DGR n. 1334 del 30 dicembre 2025, avente ad oggetto "Tassa automobilistica regionale. Approvazione dello schema di Accordo di cooperazione ai sensi dell'art 15 della legge n. 241/1990

tra la Regione Lazio e ACI per la gestione dell'archivio regionale della tassa automobilistica con validità 1.1.2026 /31.12.2028”.

CONSIDERATO CHE il presente atto costituisce un avviso pubblico rivolto ai contribuenti, finalizzato ad informarli sulla possibilità di regolarizzare, entro e non oltre una data fissata, la loro posizione tributaria relativa alla tassa automobilistica **dell'anno tributario 2025**, mediante la puntuale verifica della medesima;

VALUTATO CHE entro il termine perentorio del **31 dicembre 2026**, i contribuenti potranno procedere al pagamento della tassa automobilistica anno tributario 2025, ovvero presentare istanze per la regolarizzazione della tassa automobilistica relativa al medesimo anno tributario;

RAPPRESENTATO CHE a decorrere dal **1° gennaio 2027**, verrà dato avvio alla procedura per la formazione dei ruoli e per l'emissione di eventuali atti di accertamento, per il recupero delle somme relative alle targhe che non risultano essere in regola con il tributo, il contribuente, conseguentemente, regolarizzerà la somma dovuta per la targa di propria competenza iscritta a ruolo, ovvero oggetto di notifica di apposito atto di accertamento, mediante il pagamento della cartella esattoriale o del citato atto;

VISTO che la Regione Lazio, in qualità di ente impositore e nel rispetto del principio di separazione tra la titolarità del credito e la titolarità dell'azione esecutiva, ha responsabilità sulla procedura di recupero coattivo delle pretese fino alla data di esecutività del ruolo, atteso che da tale data le funzioni relative alla riscossione mediante ruolo e quindi anche di tutte le funzioni a questa connesse, compresa l'attività di notifica delle cartelle esattoriali, secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni e integrazioni, risultano di esclusiva competenza di Agenzia delle Entrate-Riscossione, in quanto ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017;

VISTO il D.lgs. n.165/2001, in particolare l'art.16 comma 1 lettera D) in cui è previsto che spetta ai dirigenti generali l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, ed esercitano i poteri di spesa ed acquisizione delle entrate di competenza dei propri uffici;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 196 ss.mm.ii. recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 recante *“Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”*;

DETERMINA

per quanto sin qui premesso, che si intende integralmente richiamato:

- di stabilire il termine perentorio del **31 dicembre 2026** quale data ultima per il pagamento della tassa automobilistica relativa all' **anno tributario 2025**, ovvero per la presentazione, da parte dei contribuenti, delle istanze per la regolarizzazione della tassa automobilistica relativa al medesimo anno tributario, secondo le procedure riscontrabili sul sito dell'ente nella parte

dedicata, ai fini dell'eventuale aggiornamento dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche;

- che a decorrere dal **1° gennaio 2027**, per il recupero delle somme relative alle targhe che non risultano essere in regola con il tributo, verrà dato avvio alla procedura per la formazione dei ruoli e per l'emissione di eventuali atti di accertamento. Di conseguenza, il contribuente regolarizzerà la somma dovuta per la targa di propria competenza iscritta a ruolo, ovvero oggetto di notifica di apposito atto di accertamento, mediante il pagamento della cartella esattoriale o del citato atto.
- di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio.

*Il Direttore della Direzione
(Dottor Marco Marafini)*